

SENTENZA C. COST. N. 52 DEL 18 FEBBRAIO 2010

Impatto sulla ripartizione delle competenze

Stato – Regioni

GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	<p>Decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 <i>(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 62, commi 01,1,2 e 3 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133 <p>Legge 22 dicembre 2008, n.203 <i>(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2009)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 3 modifica l'art. 62 del D.L.112/2008, impugnato ai commi 1,3 e 6
MATERIA	<i>Individuazione con Regolamento del Ministro dell'economia e Finanze della tipologia de contratti, relativi a strumenti finanziari derivati, che le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concludere.</i>
LIMITI VIOLATI	<p>Costituzione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 5, 97,117,118,119,120 e principio leale collaborazione (censura Veneto) • Artt. 70,77,97,117,118,119 e principio leale collaborazione (Censura Calabria). <p>Avverso il nuovo testo dell'art. 62 (così come modificato dall'art. 3 della Legge 203/2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23,97,117,118,119 e principio leale collaborazione (nuovo ricorso Calabria)
RICORRENTE	Regioni Veneto e Calabria
RESISTENTE	Stato

DECISIONE

La Corte

- *ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente al ricorso sollevato dalla Regione Veneto* per rinuncia di quest'ultima. In proposito, richiamando anche la sentenza n.320 del 2008, la Corte ha affermato che la dichiarazione di rinuncia non accettata, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere;

- *ha dichiarato non fondata* la censura di violazione degli artt.70 e 77 Cost. in ragione della supposta inesistenza dei motivi di straordinarietà ed urgenza atti a giustificare il ricorso al decreto legge. **E' stata invece ravvisata la straordinarietà ed urgenza nella disciplina introdotta con l'art.62, perché la stessa è diretta a contenere l'esposizione delle Regioni e degli Enti locali ad indebitamenti rischiosi derivanti dalla stipula di contratti aventi ad oggetto i c.d. derivati finanziari;**

- *ha dichiarato la inammissibilità* della censura relativa al comma 01, il quale stabilisce che le norme dell'art.62 "*costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica* ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. **Trattasi di clausole di mera qualificazione, prive di reale forza precettiva** e a contenuto non decisivo ai fini dell'inquadramento della materia nell'ordine costituzionale delle competenze;

- *ha dichiarato inammissibili* le censure di violazione degli artt. 97 e 23, in quanto le Regioni sono legittimate a censurare, in via principale, leggi dello Stato **esclusivamente per questioni attinenti al rispetto delle rispettive competenze legislative** (sentenze n.289 e n.216 del 2008);

- *ha dichiarato inammissibile*, per genericità, le censure relativamente alla supposta violazione dell'art.118 Cost.;

- *ha dichiarato non fondata* la **supposta violazione della competenza regionale in materia di "coordinamento della finanza pubblica"** di cui al terzo comma dell'art.117 Cost e la **supposta violazione del sesto comma del medesimo art.117 per emanazione di regolamento statale in materia di legislazione concorrente**. Avendo riguardo all'oggetto ed alle finalità perseguite dal legislatore, la Corte **ha individuato l'ambito materiale della disciplina (anche utilizzando il criterio della prevalenza: sentenza n.339 del 2009) nella "tutela del risparmio e mercati finanziari"** di cui alla lettera e) del secondo comma dell'art.117 Cost. e nella materia dell' "**ordinamento civile**" di cui all'art.117, comma 2, lettera l) Cost. Il comma 3 del novellato art.62 persegue infatti la finalità di tutelare il mercato mobiliare in rapporto alle modalità di accesso delle Regioni e degli Enti locali a tipologie contrattuali idonee a ad alterare i complessi equilibri finanziari del mercato. La Corte ha anche sottolineato che la medesima disciplina abbia anche incidenza sulla materia dell'ordinamento civile in considerazione del valore

	<p>imperativo (di protezione) della previsione della nullità (azionabile soltanto dall'ente) dei contratti, relativi a strumenti finanziari derivati, stipulati in violazione delle disposizioni del regolamento ministeriale (di attuazione). Rientrando (per il criterio prevalente) la materia in questione nella competenza riservata allo Stato, è conseguentemente consentito che la disciplina attuativa venga demandata ad apposito regolamento statale. La Corte ha anche affermato che, pur in presenza di una prevalenza di competenza statale che non impone l'osservanza delle regole cooperative, è stato comunque assicurato il coinvolgimento delle Regioni, mediante la previsione (comma 3, art.62) che il Regolamento di attuazione della disciplina debba essere adottato, "per i profili di interesse regionale", d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p><i>ha dichiarato non fondata</i> (per gli stessi motivi appena ricordati) la questione di legittimità, in relazione all'art.117 della Costituzione, della disciplina transitoria (contenuta nel comma 6 dell'art.62) che impone il divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto112, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; ferma restando la possibilità di ristrutturare il contratto derivato. Al riguardo è stato affermato non manifestamente irragionevole la scelta di vietare, tra l'altro in via transitoria, il ricorso a tipologie di negoziazioni avente carattere di oggettiva pericolosità per l'equilibrio della finanza regionale e locale.</p>
<p>IMPATTO SULLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE</p>	<p>Nella sentenza viene riconosciuto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la disciplina degli atti impugnati insiste nell'ambito delle materie "Tutela del risparmio e mercati finanziari", di cui all'art.117, secondo comma, lettera e), Cost., e "Ordinamento civile" di cui all'art.117, secondo comma, lettera l), Cost.